



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Salute e politiche sociali

Via Gilli n. 4 – 38121 Trento

T +39 0461 494171

F +39 0461 494159

pec dip.salute@pec.provincia.tn.it

@ dip.salute@provincia.tn.it

web www.trentinosalute.net

Ai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali
delle Comunità di Valle del Trentino
del Comune di Trento
del Comune di Rovereto

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati
in ambito socio-assistenziale e socio sanitario
in Provincia Autonoma di Trento

e, p.c.

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Unione Provinciale Istituzioni per
l'Assistenza – U.P.I.P.A.

Federazione Trentina della Cooperazione

Consolida – Consorzio della Cooperazione Sociale
Trentina

Consulta Provinciale per le Politiche Sociali

Cisl USR Trentino

CGIL del Trentino

UIL del Trentino

D337/S144/2021/23/FS/HF/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Informativa per la gestione dell'emergenza Coronavirus presso i servizi socio-assistenziali e socio sanitari della Provincia di Trento – **AGGIORNAMENTO AL 4 OTTOBRE 2021.**

In relazione all'attuale situazione epidemica da Coronavirus (Covid 19), facendo seguito alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde, si trasmette quanto segue.

Quanto indicato nella presente nota vale quale aggiornamento ed integrazione delle "*Linee di Indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale*", adottate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2266/2020 e ss.mm.ii.

Le seguenti indicazioni si applicano all'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari, ricomprendendo all'interno di queste anche hospice e strutture per disabili.

Le seguenti indicazioni si applicano, per quanto compatibili e per uniformità a livello provinciale, al personale impiegato nell'ambito delle strutture di accoglienza per migranti CAS e SAI.

Le seguenti indicazioni non si applicano ai beneficiari per l'ingresso nei centri di accoglienza per migranti, CAS e SAI, in quanto, per uniformità a livello nazionale, si fa riferimento alle direttive ministeriali.

Quadro normativo di riferimento

Con riferimento all'ambito socio-assistenziale e socio-sanitario le disposizioni in materia di obbligo vaccinale e di certificazione verde sono le seguenti:

- A) **Obbligo vaccinale** rivolto a tutte le professioni sanitarie e agli "operatori di interesse sanitario" delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Riferimento normativo: D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con L 76/2021.
- B) **Certificazione verde** per l'accesso e la fruizione di particolari attività e per l'accesso di familiari, visitatori e volontari ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari residenziali.
Riferimento normativo: D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito con L 87/2021, D.L. 23 giugno 2021, n. 105 convertito con L 126/2021.
- C) Estensione dell'**Obbligo vaccinale** a tutti i lavoratori, anche esterni, che svolgono la loro attività all'interno delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie entrambe a carattere residenziale, semiresidenziale o che comunque ospitano, a qualsiasi titolo, una persona in situazione di fragilità.
Riferimento normativo: D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.
- D) Per gli altri ambiti diversi da quelli indicati alla lettera C., estensione della **Certificazione verde** a tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato, alle attività di volontariato e di formazione.
Riferimento normativo: D.L. 21 settembre 2021, n. 127 in corso di conversione.

Con la presente si forniscono indicazioni e chiarimenti in particolare alle disposizioni adottate di cui alle lettere C. e D.

1. Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, per gli operatori di interesse sanitario e per tutti i lavoratori che operano all'interno delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie che ospitano persone in situazione di fragilità.

L'obbligo vaccinale è previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali (ai sensi del D.L. 44/2021).

Si specifica che debbono ritenersi soggetti all'obbligo tutti gli operatori di interesse sanitario delle strutture sopra citate indipendentemente dalle modalità o dal luogo fisico in cui, concretamente, la prestazione all'assistito avviene, come nel caso ad es. dell'assistenza a domicilio.

Dal 10 ottobre 2021 fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'**obbligo vaccinale** di cui al D.L. 44/2021 è esteso, a tutti i lavoratori, anche esterni, che operano all'interno delle **strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie entrambe a carattere residenziale, semiresidenziale o che comunque ospitano, a qualsiasi titolo, una persona in situazione di fragilità** (ai sensi del D.L. 111/2021 così come convertito dalla L. 133/2021).

Si ricorda che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative all'interno dei contesti indicati.

Non rientrano nell'ambito di applicazione di tale obbligo vaccinale le iniziative di coabitazione, "abitare accompagnato" e similari, riconducibili ad un progetto di autonomia di tipo domiciliare, non assimilabili ad servizio strutturato di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario e che non prevedono la presenza continuativa di operatori nell'arco della giornata, ma esclusivamente accessi settimanali di supervisione, supporto e accompagnamento.

Non rientrano altresì anche eventuali soggetti che a qualunque titolo, prestano la propria attività lavorativa, sulla base di diversi rapporti di lavoro regolati da contratti con terzi esterni, che intervengono presso i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, in risposta ad esigenze urgenti e contingenti non preventivate, e quindi in assenza di un contratto in essere ad esecuzione continuativa o periodica presso la struttura. Tali lavoratori dovranno in ogni caso essere in possesso della certificazione verde, in applicazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 e non entrare in contatto con gli utenti dei servizi.

2. Green pass per tutti i lavoratori che non rientrano nel punto 1.

Per tutti i lavoratori non rientranti nel punto precedente, **dal 15 ottobre 2021 al 31.12.2021, è richiesto il possesso della certificazione verde**, analogamente a quanto previsto per la fruizione e l'accesso ai servizi e alle attività indicate del D.L. 105/2021, così come indicate nella Circolare del Dipartimento salute e Politiche sociali di data 05.08.2021.

Si ricorda che il possesso della certificazione verde è richiesto anche ai volontari e per la partecipazione a corsi di formazione.

3. Modalità di verifica obbligo vaccinale o certificazione verde

L'assolvimento dell'obbligo vaccinale, di cui al D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dovrà essere accertato secondo le modalità operative di acquisizione del dato che saranno definite da un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di emanazione.

La verifica e l'**accertamento del possesso della certificazione verde** avviene da parte del datore di lavoro e dagli enti gestori dei servizi nell'ambito privato, secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021.

Per quanto riguarda la verifica del possesso della Certificazione verde si specifica che le condizioni per l'ottenimento del Green Pass sono le seguenti:

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione.
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore per il test antigenico e di 72 ore per il test molecolare.

Il possesso del Green pass da parte del datore di lavoro e del gestore del servizio nei casi previsti, può essere accertato attraverso l'esibizione della certificazione verde COVID-19, cartacea o digitale, tramite l'applicazione VerificaC19 che identifica il codice a barre bidimensionale (QR code).

L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. La verifica può essere effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica.

Unica eccezione all'obbligo è costituita dal possesso del certificato di esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con le circolari del Ministero della salute prot. n° 35309-04/08/2021, 35444-05/08/2021 e 0043366-25/09/2021.

4. Quadro di sintesi applicazione obbligo vaccinale e certificazione verde

A fini riepilogativi il riquadro che segue riporta, tenuto conto della attuali disposizioni, le differenti tipologie di applicazione della misura dell'obbligo vaccinale e della certificazione verde, con riferimento a lavoratori, utenti, familiari e visitatori.

	COPERTURA VACCINALE	POSSESSO GREEN PASS
Utenti	<ul style="list-style-type: none"> • Non è mai richiesta per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. • E' prevista per gli ingressi in RSA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Necessario per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari residenziali oltre che per le attività/servizi per i quali è richiesto alla generalità dei cittadini; • E' previsto per l'accesso ai centri diurni anziani.
Lavoratori	Richiesta a: <ul style="list-style-type: none"> • professioni sanitarie; • Operatori di interesse sanitario delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie; • dal 10 ottobre 2021 a lavoratori, anche esterni (es. fornitori e ditte esterne), che operano all'interno delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie a carattere residenziale, semiresidenziale o che comunque ospitano persone in situazione di fragilità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli ambiti diversi da quelli che richiedono l'obbligo vaccinale (colonna di sinistra), dal 15 ottobre il green pass è richiesto per tutti i contesti di lavoro, pubblici e privati oltre che per le attività e servizi per i quali è richiesto alla generalità dei cittadini.
Volontari	<ul style="list-style-type: none"> • Non richiesta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 15 ottobre richiesto per tutti gli ambiti di intervento, oltre che per le attività/servizi per i quali è richiesto alla generalità dei cittadini. Per le RSA e le strutture socio-sanitarie per disabili e hospice l'obbligo è previsto da giugno 2021.
Familiari e visitatori	<ul style="list-style-type: none"> • Non richiesta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari residenziali e per le attività e servizi per i quali è richiesto alla generalità dei cittadini.

5. Indicazioni di chiusura

Eventuali difficoltà che dovessero verificarsi connesse all'applicazione delle disposizioni richiamate nella presente comunicazione e che potrebbero comportare ricadute sulla continuità dei servizi, potranno essere comunicate mediante la funzionalità ZIP "*Segnalazione evento critico*" inviando una mail a supporto.servizisocioassistenziali@provincia.tn.it per i servizi socio-assistenziali o a supporto.serv.socio.sanitari@provincia.tn.it per i servizi socio-sanitari con oggetto "SEGNALAZIONE EVENTO CRITICO – NOME ENTE – TIPOLOGIA DI SERVIZIO (residenziale, semiresidenziale, domiciliare)", descrivendo il tema per il quale si richiede il confronto.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

FS/HF/